



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 31 **OGGETTO:** BOGGI MARIA TERESA. L.R. 03.01.1986, n° 1. L.R. 13.03.1988, n° 68. L.R. 17.12.1996, n° 57, L.R. 27.01. 2005, n° 6. Alienazione terreni.
del 27 NOVEMBRE 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, questo giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza ordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 24 novembre 2017, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Consigliere	X	
TRAVAGLIATI	Paolo	- Consigliere	X	
SCOCCO	Romina	- Consigliere	X	
MONALDI	Alvaro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
PENNESI	Erasmus	- Consigliere	X	
CANESTRARI	Cristian	- Consigliere		X
REGNANI	Angelo	- Consigliere		X
SGAMMA	Emiliano	- Consigliere		X
FRACASSA	Erika	- Consigliere		X
STAMPIGIONI	Martina	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 8 assenti n° 5.

Presiede il Sig. **Vernace Pietro** Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Cimaroli Daniele, Corvi Gianluca e Monaldi Alvaro** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n° 31 del 27 Novembre 2017.

OGGETTO: BOGGI MARIA TERESA . L.R. 03.01.1986, n° 1. L.R. 13.03.1988, n° 68. L.R. 17.12.1996, n° 57, L.R. 27.01. 2005, n° 6. Alienazione terreni.

IL RESPONSABILE TECNICO ED IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la propria deliberazione n° 7 adottata nella seduta del 19 aprile 1986, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
Vista la propria deliberazione n° 21 del 13 giugno 1989, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
Vista la propria deliberazione n° 38 del 13 ottobre 1989, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
Vista la legge regionale 3 gennaio 1986, n° 1;
Vista la legge regionale 13 marzo 1988, n° 68;
Vista la legge regionale 17 dicembre 1996, n° 57;
Vista la legge regionale 27 gennaio 2005, n° 6, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che numerosi utenti, hanno costruito opere edili su aree appartenenti al demanio dell'Ente ed hanno presentato domanda di rilascio della concessione in sanatoria presso il Comune di Allumiere e Tolfa ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n° 47 e successive modifiche ed integrazioni e alla normative vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;

dato atto che:

- a) i terreni sui quali abusivamente si è proceduto alla edificazione hanno acquistato carattere destinazione edificatoria in conformità al P.R.G. del Comune di Allumiere o Tolfa o che avevano acquistato carattere e destinazione edificatoria in conformità al Programma di Fabbricazione o avevano ottenuto licenza di costruzione da parte del Comune prima dell'entrata in vigore degli strumenti urbanistici suddetti o sono sanabili ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia;
- b) gli interessati hanno presentato istanza di alienazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n° 1/1986 nel termine indicato al secondo comma dell'articolo medesimo e ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n° 57;
- c) sulla base di dette domande il perito incaricato, dott. Egidio Cervoni, ha proceduto alla individuazione dell'area interessata dalla costruzione a suo tempo realizzata abusivamente nonché delle pertinenze ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 3°, della legge n° 47/1985, ed ha, altresì, proceduto alla stima di ciascuna area giusto incarico di cui alla succitata delibera della G.R., n° 3328/1986;
- d) l'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 27/01/2005 dà la possibilità di alienare i terreni di uso civico ricadenti in Z.P.S. per i quali sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa prima della data di entrata in vigore della legge;
- e) la perizia estimativa relativa al presente atto è stata redatta in data antecedente all'entrata in vigore della Z.P.S. come risulta dall'elenco inoltrato dal perito demaniale all'Ente in data 16 febbraio 1991 prot. n° 0206 relativo al corrispettivo richiesto per le prestazioni delle perizie richieste;

Visto l'articolo 1 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 11, che modifica il comma 4 l'art. 8 della L.R. della 1/86 come da ultimo modificato dell'art. 8 della L.R. 6/2005 che cita testualmente: "Non possono essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale";

Visto l'articolo 13 della L.R. 6/2005 che cita testualmente: "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge stessa per le quali non sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 700 del 26 settembre 2008, con oggetto: "Rettifica delle delimitazioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Comprensorio Tolfa-Cerete Manziante, ZPS IT6030005 e Monte Romano ZPS IT6010021, designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifica deliberazione Giunta regionale n. 651/05".

Considerato che detta Deliberazione è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 132 al BURL n. 42 del 14.11.2008;

Vista la Determina n° 59 del 21 gennaio 2009 del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio con oggetto: Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici-presenza d'atto della trasmissione alla Unione Europea della rettifica di delimitazioni e della risoluzione di problematiche tecniche

relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Lazio, adottate con DGR nn. 696, 697, 698, 699, 700 e 701 del 26 settembre 2008;

Considerato che detta Determina è stata pubblicata sul BURL Parte Prima – Parte Seconda n. 4 del 28 gennaio 2009;

Vista la D.D.A. n° 04 del 13 Febbraio 2014 con la quale incaricava il Dott. Agr. Egidio Luciano Cervoni per l'aggiornamento della determinazione del valore dei terreni gravati da uso civico di proprietà della Università Agraria di Allumiere;

Vista la domanda di alienazione presentata dalla Sig.ra Boggi Maria Teresa, in data 03 Maggio 1936 con la quale chiede l'alienazione del terreno distinto in catasto terreni del Comune di Allumiere al foglio n° 28 particelle n° 118, 464, 598 e 599 per una superficie complessiva di Ha 0.10.69 nonché i diritti pari alla quota indivisa di ½ al foglio n° 28 particella 597 per mq 136. Su detto terreno insiste un fabbricato di civile abitazione superficie di mq 143;

Vista la perizia tecnico estimativa redatta e aggiornata dal Dott. Agr. Egidio Luciano Cervoni pervenuta all'Ente in data 16 Novembre 2017 prot. n° 1646;

Visto l'art. 8 comma 6 della L.R. 27/01/2006 n° 6;

Visto il parere redatto dallo studio legale dell'Avvocato Pietro Federico in tema di alienazioni di cui alla L.R. n° 1/1986 e successive modifiche ed integrazione pervenuta all'Ente in data 20 settembre 2010 prot. n° 1760, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "B";

Ritenuto autorizzare il Presidente a firmare gli atti contrattuali di alienazione;

PROPONGO

- 1) di alienare al richiedente di cui alla perizia tecnico estimativa aggiornata e redatta dal Dott. Agr. Egidio Luciano Cervoni che si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'area indicata ed al prezzo precisato in base alla stima redatta dal perito regionale.
- 2) Le somme ricavate ai sensi dell'art. 24 della Legge n° 1766/1927 *"i proventi alienati dall'alienazione saranno incamerati sul cap. 450/00 - Alienazione beni immobili e diritti reali - capitolo a destinazione vincolata del bilancio di previsione dell'esercizio in corso"*;
- 3) Il Presidente è autorizzato alla firma del contratto di alienazione.--

IL RESPONSABILE TECNICO



IL RESPONSABILE FINANZIARIO



ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 8, votanti n° 8, favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.

ED IL CONSIGLIO CONTINUANDO A DELIBERARE:

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 8, votanti n° 8, favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di dare al presente atto immediata esecutività ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.--

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

ALIENAZIONE DI TERRENO

BOGGI MARIA TERESA

UNIVERSITA' AGRARIA ALLUMIERE	
16 NOV 2017	
Prot. 1646	Cat. 7/1

Perizia del 13/11/2017

PREMESSA –

Per la domanda di alienazione di cui sopra, in relazione all'incarico di Perito Demaniale per la stima delle terre d'uso civico della Università Agraria di Allumiere, il sottoscritto dr. agr. Egidio L. Cervoni (Albo Regionale dei Periti Demaniali n. ord. 163) in data 31/10/2017 procedeva con sopralluogo ai fini della verifica dell'attuale stato dei luoghi unitamente ai soggetti interessati.

E' stata redatta la presente relazione tecnica suddivisa in n. 3 paragrafi.

§ 1.- IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE E DEL TERRENO POSSEDUTO

Ditta richiedente	Luogo e data di nascita	C.F.	Residenza
BOGGI M. TERESA	Civitavecchia 11/01/59	BGGMTR59A51C773V	ALLUMIERE

Il terreno posseduto sito nel territorio del Comune di Allumiere Loc. Croce di Bura è così censito in Catasto del Comune di Allumiere fg. 28 particelle 118-464-598-599 per una sup. complessiva di mq 1.069 nonchè diritti pari alla quota indivisa di 1/2 fg. 28 part. 597 per mq 136.

§ 2.- DESCRIZIONE DEL TERRENO POSSEDUTO E SOVRASTANTI FABBRICATI

Il fondo in Via della Repubblica dista da Allumiere Km 1,5 circa ed è interposto fra il centro urbano di Allumiere e la frazione La Bianca. L'accesso è buono. Il terreno in medio pendio è stato sistemato a terrazze. Sullo stesso insiste un fabbricato di civile abitazione di n. 3 piani fuori terra oltre al seminterrato. La relativa cubatura equivalente o virtuale è di mc 946. Il fabbricato è così censito in Catasto Fabbricati Com. di Allumiere fg. 28 part. 464 sub 1 (cat. A/7) - sub 2 (A/7) - sub 3 (C/6) - sub 4 (C/2).

Rispetto alla data del 07/06/2014 non sono state rilevate variazioni plano-volumetriche dell'edificio.

Destinazione area nel PRG: B5 completamento.

Stato urbanistico: Pratica di condono edilizio n. 205 del 01/04/1986 prot. n. 2459.

Attestazione di suscettibilità alla sanatoria aggiornato prot. 11616 del 13/11/2017 rilasciata dal Comune di Allumiere.

base di principi logici e appropriati alla ragion pratica della stima richiesta e calibrata alle leggi vigenti in materia.

Per i fabbricati si tiene conto solo dell'incremento di valore indotto al fondo per effetto della costruzione edificata e non per il valore di mercato o di costruzione del manufatto.

Nella stima si tiene conto dei comodi specifici, precisamente della ubicazione e della distanza dal centro abitato.

Pertanto in rif. alla posizione relativa all'oggetto si determina il seguente valore:

VALUTAZIONE

- Terreno	Euro	2.000,00
- Plus valore da edificato	Euro	18.000,00
Totale	Euro	20.000,00

NOTA

L'adeguamento estimativo rispetto al precedente elaborato del 13/06/2014 è direttamente proporzionale alla particolare congiuntura del mercato immobiliare che ha subito una flessione nel triennio intercorso dall'ultima valutazione datata 2014.

Tanto doveva il sottoscritto, fiducioso di aver svolto l'incarico con obiettività e chiarezza.

IL PERITO DEMANIALE



All.

- VCA ed estratto di mappa; - Certificato destinazione urbanistica; - Attestato comunale aggiornato; - n. 4 foto (di cui 2 datate 2014 e 2 datate 2017)



COMUNE DI ALLUMIERE

SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Piazza della Repubblica 39 - 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 4 email allumiere.urbanistica@gmail.com

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

N. 1546 certificato

Prot. n. 11168 DEL 31/10/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Vista la richiesta della sig.ra Boggi M. Teresa, nata a Civitavecchia il 11.01.1959 ed ivi residente in Via della Repubblica 2B, C.F. BGG MTR 59A51 C773V, per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28.2.1985, n. 47 relativo alle particelle n. 118, 464, 597, 598 e 599 del foglio n. 28;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Allumiere approvato con delibera della Giunta Regionale n. 389 del 06.08.2012;

Visto il Piano Territoriale paesistico ambito territoriale n. 2 "Litorale Nord" adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 2268 del 28.4.1987 ed approvato con legge regionale del 6-7-98 n. 24;

Vista la deliberazione della G.R. n. 4472 del 30.7.99 con oggetto "Approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 2 - litorale nord, (art. 20, comma 2, legge regionale 6.7.98 n. 24 e successive modifiche);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 con oggetto "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 della Legge Regionale 06.07.1998 n. 24 (recante "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico") ed in ottemperanza agli articoli 135, 143, 156 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2002 n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater della legge regionale 24/1998", come modificata, integrata e rettificata con Delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 21.12.2007

CERTIFICA

Che le previsioni urbanistiche riguardanti le suddette particelle sono le seguenti:

P.R.G.

Nel vigente PRG le particella n. 118, 464, 597, 598 e 599 del foglio 28 ricadono in zona in zona "B" sottozona "B5" (completamento).

La particella n. 118 - 464 - 597 - 598 e 599 del foglio 28 risultano, nell'adottato P.A.I., libera da vincoli;

La particella n. 118 - 464 - 597 - 598 e 599 del foglio 28 risultano di demanio civico dell'Università Agraria di Allumiere.

Si rilascia il presente certificato in carta resa legale per gli usi consentiti dalla legge.

Allumiere, li

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

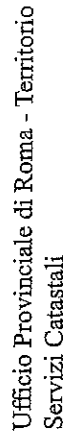
Arch. Ermanno Mancarelli



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COMPARATA (BOGGI M. TERESA)

FOTO 1-2 (SOPRALLUOGO DEL 31/10/2017 PERIZIA DEL 13/11/2017)





Data: 03/11/2017 - Ora: 15.17.07 Fine
Visura n.: T200331 Pag: 1

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)
	Provincia di ROMA
Catasto Terreni	Foglio: 28 Particella: 118

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)		Deduz	Reddito	
						ha	are ca.			
1	28	118		-	SEMINATIVO 3	05	82		Dominicale Euro 3,16 L. 6.111	Agrario Euro 1,65 L. 3.201
Notifica					Partita					

N.	DATI ANAGRAFICI			DIRITTI E ONERI REALI
1	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE con sede in ALLUMIERE		CODICE FISCALE 83000330585*	(1) Proprieta' per 1000/1000
DATI DERIVANTI DA		RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA' del 25/09/2014 Trascrizione in atti dal 14/10/2014 Repertorio n.: 43968 Rogante: NAPOLEONE GIANLUCA Sede: CIVITA'VECCHIA Registrazione: Sede: (n. 7600/2014)		

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Data: 03/11/2017 - Ora: 15.18.00 Fine
Visura n.: T200675 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210) Provincia di ROMA	
Catasto Terreni	Foglio: 28 Particella: 464	

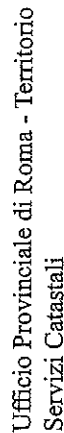
Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito	
1	28	464		-	ENTE URBANO	01 43		Dominicale Agrario	DA TERRENI A URBANO in atti dal 07/05/1992 (n. 13.1/1988)
Notifica					Partita		1		

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Data: 03/11/2017 - Ora: 15.18.49 Fine
Visura n.: T200974 Pag: 1

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)
Catasto Terreni	Provincia di ROMA Foglio: 28 Particella: 597

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito		
1	28	597		-	SEMINATIVO 3	01 36		Dominicale Euro 0,74	Agrario Euro 0,39	FRAZIONAMENTO del 13/10/2004 protocollo n. RM0572132 in atti dal 13/10/2004 (n. 572132.1/2004)
Notifica		Partita								

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BOGGI Augusto nato a ALLUMIERE il 01/02/1969	BGGGST69B01A210L*	(1) Proprieta' per 1/2 in regime di separazione dei beni
2	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE con sede in ALLUMIERE	83000330585*	(1) Proprieta' per 1/2
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/12/2009 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 28/12/2009 Repertorio n.: 38021 Rogante: NAPOLEONE GIANLUCA Sede: CIVITA'VECCHIA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 9442 2/2009)	

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Data: 03/11/2017 - Ora: 15.19.28 Fine
Visura n.: T201238 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)	
Catasto Terreni	Provincia di ROMA	
	Foglio: 28 Particella: 598	

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito	
1	28	598		-	SEMINATIVO 3	02 94		Dominicale Euro 1,59	Agrario Euro 0,84
Notifica					Partita				
FRAZIONAMENTO del 13/10/2004 protocollo n. RM0572132 in atti dal 13/10/2004 (n. 572132.1/2004)									

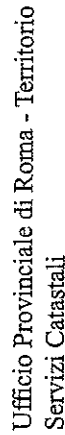
INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE con sede in ALLUMIERE		83000330585*	(1) Proprieta' per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Data: 03/11/2017 - Ora: 15.20.13 Fine
Visura n.: T201561 Pag: 1

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)
Catasto Terreni	Provincia di ROMA Foglio: 28 Particella: 599

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO					DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)		Deduz		Reddito	
						ha	are ca			Dominicale	Agrario
1	28	599		-	SEMINATIVO 3	00	50		Euro 0,27	Euro 0,14	
Notifica		FRAZIONAMENTO del 13/10/2004 protocollo n. RM0572132 in atti dal 13/10/2004 (n. 572132.1/2004)									

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE con sede in ALLUMIERE	830000330585*	(1) Proprieta' per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/11/2017 - Ora: 15.24.53 Fine
Visura n.: T203350 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)		
	Provincia di ROMA		
Catasto Fabbricati	Foglio: 28 Particella: 464 Sub.: 3		

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	
	Urbana				Cens.	Zona				Catastale	
1		28	464	3			C/6	5	26 m²	Totale: 27 m²	Euro 53,71 L. 104.000
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.											
Indirizzo				VIA DELLA REPUBBLICA piano: S1;							
Notifica				-		Partita		7146		Mod.58	
										-	

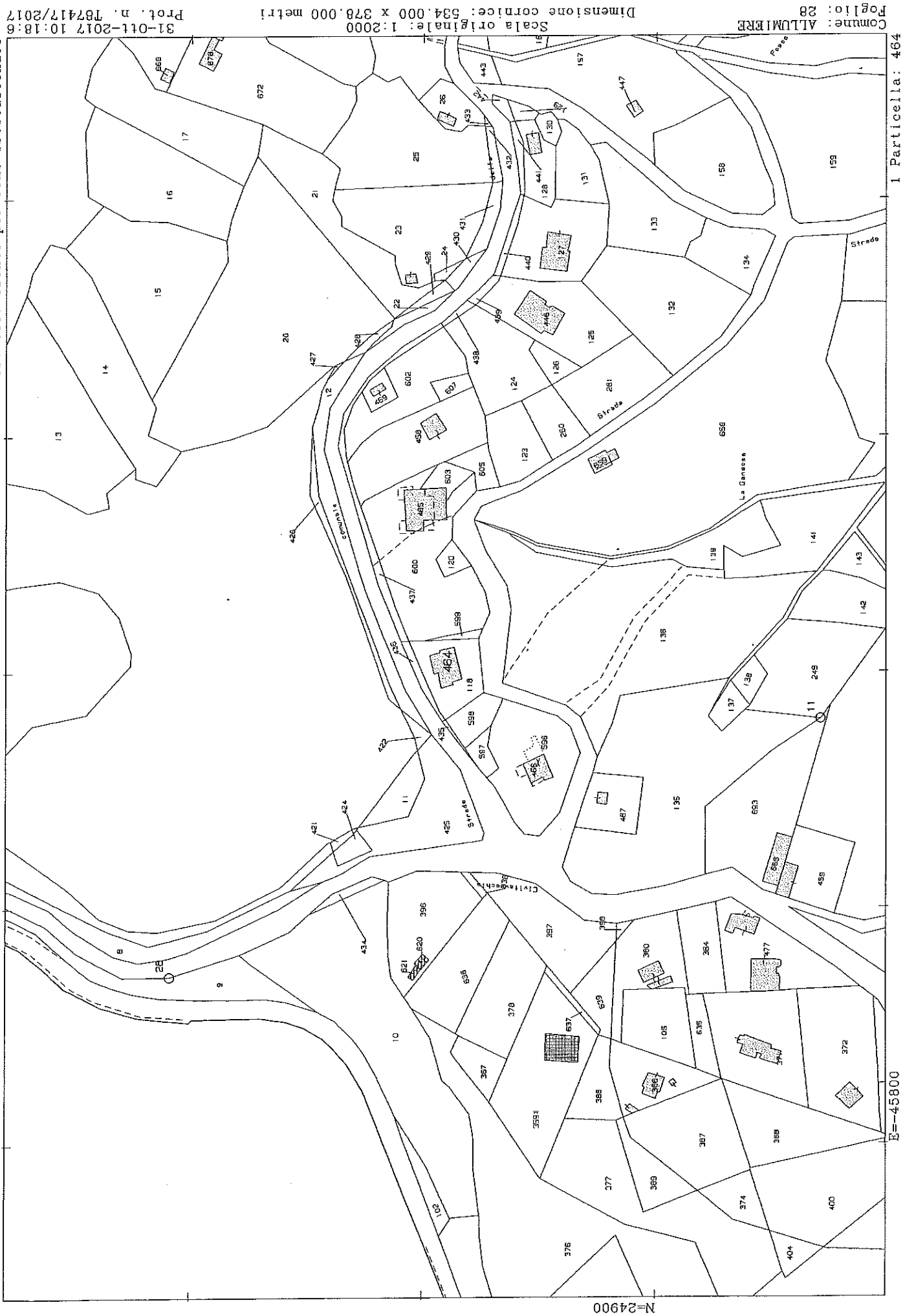
INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BOGGI Maria Teresa nata a CIVITAVECCHIA il 11/01/1959				BGGMTRS9A51C773V*	
2	CIASCUNO PER I PROPRI Diritti					
3	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE					
DATI DERIVANTI DA				in atti dal 20/12/1990		

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria





COMUNE DI ALLUMIERE

SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Piazza della repubblica 39 – 00051 Allumiere (Rm)
tel 0766-96010 int 4 email allumiere.urbanistica@gmail.com

Prot. n. 11616 del 13/11/2017

Boggi Maria Teresa

Via della Repubblica 2b

00051 Allumiere (RM)

Oggetto: Richiesta Concessione Edilizia in Sanatoria n. 205-1986 prot. 2459 del 01/04/1986 - Certificazione Suscettività alla Sanatoria.

In merito alla pratica di Condono Edilizio n. 205 presentata in data 01/04/1986 con prot. 2459 da Boggi Maria Teresa, si comunica che ai sensi della L.R. 1/86 art. 8 e s.m.i., l'opera è suscettibile di sanatoria a condizione che venga ottenuto:

1. Nulla Osta di cui al R.D. 3267/1923 in quanto l'area è sottoposta a Vincolo Idrogeologico nonché Parere ABR per le zone di Attenzione Geomorfologica ex artt. 9 e 19 del PAI;
2. Disponibilità dell'area in quanto la stessa risulta appartenente al Demanio Civico della locale Università Agraria;
3. Documentazione Fotografica risalente all'epoca della presentazione della domanda;
4. Documentazione integrativa comprese eventuali liquidazioni a conguaglio degli importi ancora dovuti per Oblazione e Contributo di Concessione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Mencarelli 





Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Data: 03/11/2017 - Ora: 15.23.32 Fine
Visura n.: T202824 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)		
Catasto Fabbricati	Provincia di ROMA		
	Foglio: 28 Particella: 464 Sub.: 1		

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		28	464	1			A/7	1	6,5 vani	Totale: 140 m² Totale escluse aree scoperte*: 140 m²	Euro 772,10	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIA DELLA REPUBBLICA n. 2B piano: T interno: 1;										
Notifica		effettuata con prot. n. RM0499521/2009 del 10/04/09										
Annotazioni								Partita	-	Mod.58		
		classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)										

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BOGGI Maria Teresa nata a CIVITAVECCHIA il 11/01/1959	BGGMTR59A51C773V*	
2	CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI		
3	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE		
DATI DERIVANTI DA			
in atti dal 20/12/1990			

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Data: 03/11/2017 - Ora: 15.24.19 Fine
Visura n.: T203116 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)		
Catasto Fabbricati	Provincia di ROMA		
	Foglio: 28 Particella: 464 Sub.: 2		

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie		Rendita
1	Urbana	28	464	2	Cens.	Zona	A/7	2	9,5 vani	Catastale Totale: 244 m² Totale escluse aree scoperte**: 238 m²	Euro 1.324,71	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo				VIA DELLA REPUBBLICA piano: 1-2 interno: 2;								

INTESTATI

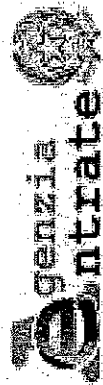
N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BOGGI Maria Teresa nata a CIVITAVECCHIA il 11/01/1959	BGGMTR59A51C773V*	
2	CIASCUNO PER I PROPRI Diritti		
3	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE		
DATI DERIVANTI DA			in atti dal 20/12/1990

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/11/2017 - Ora: 15.24.53 Fine
Visura n.: T203350 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)	
Catasto Fabbricati	Provincia di ROMA	
	Foglio: 28 Particella: 464 Sub.: 3	

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	
	Urbana				Cens.	Zona				Catastale	
1		28	464	3			C/6	5	26 m²	Totale: 27 m²	Euro 53,71 L. 104.000
Indirizzo		VIA DELLA REPUBBLICA piano: S1;									
Notifica		-				Partita		7146		Mod.58	
										-	

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BOGGI Maria Teresa nata a CIVITAVECCHIA il 11/01/1959	BGGMTR59A51C773V*	
2	CIASCUNO PER I PROPRI Diritti		
3	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE		
DATI DERIVANTI DA			
			in atti dal 20/12/1990

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Ufficio Provinciale di Roma - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 03/11/2017

Data: 03/11/2017 - Ora: 15.25.41 Fine
Visura n.: T203638 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ALLUMIERE (Codice: A210)
Catasto Fabbricati	Provincia di ROMA
	Foglio: 28 Particella: 464 Sub.: 4

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie		Rendita
1	Urbana	28	464	4	Cens.	Zona	C/2	3	32 m²	Totale: 33 m² Catastale	Euro 47,93 L. 92.800	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo					VIA DELLA REPUBBLICA piano: S1:							
Notifica					-		Partita		7146		Mod.58 -	

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BOGGI Maria Teresa nata a CIVITAVECCHIA il 11/01/1959		BGGMTR59A51C773V*	
2	CIASCUNO PER I PROPRI Diritti			
3	UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE			
DATI DERIVANTI DA		in atti dal 20/12/1990		

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

17. SET. 2010 14:47

AVV. PIETRO FEDERICO

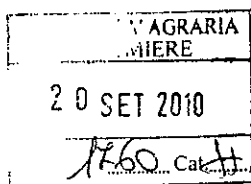
VR. 015 2. 1

STUDIO LEGALE
Avv. PIETRO FEDERICO
Via Velletri n. 35 - 00198 ROMA
TEL. 06-65305606 - Fax 06-6848910

Roma, 17 settembre 2010

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata a mezzo fax n. 0766/96013



Ill.mo
Pres. Dott. Aldo Frezza
Università Agraria di Allumiere
c.a. Dott. Luigi Artebani
Piazza della Repubblica n. 29
00051 Allumiere (RM)

Oggetto: parere conseguente a incarico della Deputazione Agraria di Allumiere conferito con delibera n. 14 del 11 febbraio 2010 in tema di alienazioni di cui alla Legge regionale n. 1/86 e successive modifiche

Con la presente nota si risponde al quesito sub a) dell'incarico di cui alla delibera in oggetto, con riserva di esprimere separato parere in ordine al punto b) del medesimo incarico riguardante il destino delle aree di sedime degli immobili rurali correlati alla conduzione del fondo dal punto di vista della sistemazione degli usi civici in merito alle istanze di legittimazione e del relativo accatastamento presso l'Agenzia del Territorio.

In particolare si intende rispondere al quesito dell'Ente agrario, presso il quale sono state presentate numerose domande di alienazione ai sensi della originaria formulazione dell'art. 8 della Legge regionale del Lazio n. 1/86 con acquisizione anche delle relative perizie da parte del Perito Demaniale nominato dalla Regione Lazio e ad oggi ancora in attesa del provvedimento di alienazione dell'Ente agrario, anche a causa di un parere rilasciato dal Dipartimento Economico Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura, Ufficio Usi Civici e Demanio Collettivo della Regione Lazio prot. n. 101701 del 11 giugno 2009 inviato per casi analoghi all'Università Agraria di Allumiere.

Il Direttore Regionale dell'Agricoltura al quesito se "su un demanio civico ricadente in ZPS di fatto è preclusa ogni forma di alienazione in ordine all'applicazione della Legge regionale n. 6/2005 e 11/2005" (il caso prospettato riguardava persino l'assenza di abusi edilizi su un fondo originariamente ritenuto di appartenenza al patrimonio disponibile del Comune, poi accertato come demanio civico a seguito di sentenza commissariale), ha citato un parere della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi della Regione del 17 marzo 2008, pervenuto alla Direzione Agricoltura con prot. n. 44254, così motivando: "In presenza di una ZPS trova applicazione il comma IV dell'art. 8 della Legge regionale n. 1/86 nella nuova formulazione introdotta dalla Legge regionale n. 11/05 che esclude la possibilità di alienazione, sia di nuove, sia del c.d. consolidamento a posteriori per le aree di proprietà collettiva di uso civico ricadenti, fra le altre, nelle zone a protezione speciale. Questa disposizione si applica anche alle domande precedentemente proposte in quanto le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge regionale n. 6/05 si riferiscono esclusivamente alla stessa legge regionale e non alle fattispecie disciplinate in diversi e/o atti normativi, come nel presente

stimativa, ha introdotto nel procedimento di alienazione un criterio che esclude l'applicazione del principio *tempus regit actum*. E' sufficiente a tal proposito ricordare che secondo il tuttora fondamentale testo dello Zanobini "ove si tratti anziché di un rapporto o di una situazione giuridica, di un procedimento, cioè di una serie successiva di operazioni tendenti alla formazione di un atto amministrativo o giurisdizionale, quali il procedimento di espropriazione per pubblica utilità, l'espletamento di un concorso a un pubblico impiego, la decisione di un ricorso contenzioso, al legge che eventualmente entri in vigore durante il relativo svolgimento, ritenendosi l'espressione di una esigenza di interesse pubblico, è destinata ad entrare immediatamente in vigore, prevalendo su quella precedente. Tuttavia, se il procedimento consta di varie fasi distinte e ciascuna produttiva di effetti giuridici, anche solo in parte indipendenti, ciascuna fase deve compiersi secondo la legge vigente al momento dell'atto che le ha dato inizio" (G. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, vol. I, Milano 1958, p. 105). E' quanto è avvenuto nel caso in esame con la sottoposizione alla nuova disciplina di cui all'art. 8 della Legge n. 6/2005 esclusivamente delle "domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge stessa per le quali non sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa", il che consente l'argomentazione a contrario che ove sia stata redatta detta perizia le domande anteriori all'entrata in vigore della legge sono disciplinate in base alle normative precedenti e ancor più ciò va sostenuto ove si consideri il nesso imprescindibile fra domanda di alienazione e sanabilità in base alle leggi di condono che si sono succedute dal 1985, fatta eccezione come vedremo per l'ultimo condono del 2003 e per la relativa legge regionale di applicazione n. 12/2004. Tali normative anteriori alla Legge n. 6/2005 disciplineranno anche i casi di divieto di alienazione, sanciti rispettivamente dal co. 4 dell'art. 8 Legge n. 1/86 e dal combinato disposto degli artt. 1, co. 11 Legge n. 5796 e 1 Legge n. 19/97, ove non sussiste alcun riferimento ai monumenti natura, ai siti di importanza comunitaria e alle zone a protezione speciale di cui all'art. 1 della Legge n. 11/2005.

Tale dato non è sfuggito al più recente parere dell'Avvocatura del 2009, che ha ravvisato nella norma transitoria della Legge n. 6/05 "la ratio ad essa sottesa che consiste nella volontà del legislatore regionale di evitare che i nuovi criteri per la liquidazione degli usi civici potessero venire applicati anche qualora fosse stata proposta la relativa domanda e redatta la relativa perizia tecnico-estimativa"; peraltro non ne ha tratto le debite conclusioni. Nel citato parere del 20 giugno 2009, oltre a richiamare erroneamente il principio giuridico del *tempus regit actum* (secondo il quale la disciplina degli atti va rinvenuta nella normativa vigente al momento dell'emanazione degli stessi e quindi per l'alienazione al momento della delibera dell'Ente), si sostiene espressamente che il co. 4 dell'art. 8 della Legge regionale n. 1/86, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 11/2005, "non può non trovare applicazione anche alle domande precedentemente proposte, a nulla valendo l'eventuale richiamo all'art. 13 della Legge regionale n. 6/05 che testualmente contempla di trovare applicazione ai casi previsti dalla Legge regionale n. 6/05 e non alle fattispecie disciplinate in diversi e/o successivi atti normativi, come nel presente caso, la Legge regionale n. 11/05". Secondo la Regione infatti, risulterebbe "chiaro che la Legge regionale n. 11/05 non va a novellare la Legge n. 6/05 da cui si ricava la su citata disciplina transitoria prevista dall'art. 13, bensì modifica la Legge regionale n. 1/06".

Tale tesi non appare parimenti condivisibile. Anzitutto l'art. 1 della Legge n. 11/05 indica come oggetto dell'intervento espressamente la "modifica al co. 4 dell'art. 8 della Legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1, come da ultimo modificato dall'art. 8 della Legge regionale 27 gennaio 2005 n. 6", divenendo così parte integrante della suddetta legge e quindi rimanendo assoggettato ad una interpretazione sistematica che non può che sottoporlo alla disciplina transitoria della medesima legge, necessariamente compatibile con il co. 4.

In realtà il vigente co. 4 dell'art. 8 prevede che "non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitarie e delle zone a protezione speciale" so-

riferisce. Pertanto le domande di condono presentate subito dopo l'entrata in vigore della Legge n. 47/85 non possono che essere esaminate alla luce di detta normativa.

Tali principi trovano conferma anche nel D.L. 12 luglio 2004 n. 168 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191, che ha attribuito alla legislazione regionale la possibilità di stabilire che le domande presentate fino al 7 luglio 2004 non siano salvaguardate agli effetti amministrativi e civilistici e debbano essere ripresentate in base alle nuove norme regionali, fermo restando che, se la legge regionale non disponga in tal senso, dette domande restano salve a tutti gli effetti. L'art. 10 della Legge regionale n. 12/2004 correttamente si limita a disciplinare la sorte delle sole domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 e successive modifiche prima della sua entrata in vigore, e non presentate in occasione di precedenti condoni. Anzi la norma detta esclusivamente *"disposizioni ai fini dell'attuazione nell'ambito del territorio regionale della sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 169"* e successive conversioni e modifiche. Pertanto le cause ostative di cui all'art. 3 della Legge n. 12/2004 riguardano soltanto le domande di condono edilizio presentate dopo il D.L. 30 settembre 2003 n. 169, senza consentire alcuna interpretazione ostativa per tutte le domande pendenti in base ai precedenti condoni. Ciò in particolare vale per le domande di condono connesse alla prima applicazione dell'art. 8 della Legge regionale n. 1/86 che intervenne subito dopo la Legge n. 47/85 e che rappresentano probabilmente il maggior numero di procedimenti di alienazione pendenti e sicuramente quelli che hanno possibilità di aver visto esaurire la fase della redazione della perizia estimativa.

Conclusivamente il parere degli Uffici regionali può essere ritenuto valido solo in caso di domande disciplinate dalla Legge regionale 8 novembre 2004 n. 12 pubblicata sul BUR, supplemento ordinario n. 5 del 10 novembre 2004 n. 31, poco tempo prima della entrata in vigore della Legge n. 6/2005.

Rispondendo, pertanto, in via riassuntiva e conclusiva al quesito della Deputazione Agraria dell'Università Agraria di Allumiere si precisa quanto segue:

1. il co. 4 dell'art. 8 della Legge regionale n. 1/86, oggi vigente nel testo modificato dall'art. 1 della Legge regionale 18 febbraio 2005 n. 11, per il quale *"non possono comunque essere alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitarie e delle zone a protezione speciale"*, in quanto modifica il co. 4 dell'art. 8 della Legge regionale n. 6/2005, non si applica, ai sensi dell'art. 13 di tale ultima legge alle domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge stessa per le quali sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa prevista dalla normativa precedente (Legge regionale n. 1/86, Legge regionale n. 57/96 e Legge regionale n. 19/97), norme esclusivamente applicabili, quindi, a tali domande anteriori.

2. Le domande di alienazione presentate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 6/2005, per le quali sia stata redatta la perizia tecnico-estimativa e riguardino edifici sanabili in base alle normative anteriori all'ultimo condono, non trovano ostacolo nella normativa prevista dalla Legge regionale 8 novembre 2004 n. 12 art. 3, co. 1 lett. b), contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Lazio, salvo che non concernano abusi edilizi per i quali sia stata presentata domanda di sanatoria nazionale o regionale in base all'ultimo condono di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326 e incorrano quindi nelle cause ostative di cui all'art. 3 cit..

3. Conseguentemente, poiché la competenza in materia di domande di alienazione è attribuita anche alle Università ed alle Associazioni Agrarie, oltre che ai Comuni e a Frazioni dei Comuni per i terreni di rispettiva competenza, ove le considerazioni di cui sopra vengano condivise, spetterà agli Organi dell'Ente agrario stabilire con apposita delibera i criteri accolti per l'emanazione delle

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 31 del 27 NOVEMBRE 2017 con oggetto:

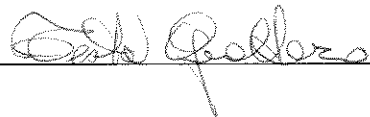
BOGGI MARIA TERESA. L.R. 03.01.1986, n° 1. L.R. 13.03.1988, n° 68. L.R. 17.12.1996, n° 57, L.R. 27.01.2005, n° 6. Alienazione terreni.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Allumiere, li 27.11.2017



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 27/11/2017



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

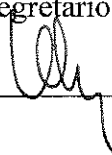
Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 27/11/2017



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vernace Pietro



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal 1 DIC 2017 prot. n° 1767

Allumiere li 1 DIC 2017

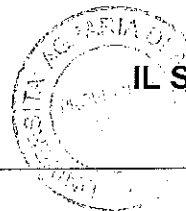


IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267

Allumiere li 1 DIC 2017



IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li 1 DIC 2017



IL SEGRETARIO